



Allegati:

Oggetto: **Risposta a 7 quesiti su applicazione DPGR 62/2005**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

A seguito di alcuni incontri tecnici relativamente all'applicazione del Regolamento regionale sulle coperture emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 62/2005, si riportano i seguenti approfondimenti:

QUESITO 1.

Quali sono le caratteristiche che deve avere una copertura " PEDONABILE " per manutenzioni ?

I progetti di nuove costruzioni o gli interventi su edifici esistenti devono prevedere idonee misure di prevenzione dal rischio di caduta dalla copertura durante i lavori di manutenzione della stessa, in particolare devono prevedere accesso, transito ed esecuzione delle manutenzioni in condizioni di sicurezza (LRT 1/05 art. 85 comma 14 e DPGR 62/R del 23/11/05).

Non è richiesta la "pedonabilità" della copertura ma la possibilità di transitare ed eseguire i lavori in sicurezza.

Parti sfondabili in copertura non sono proibite, devono però essere previsti dispositivi di segnalazione e ove possibile, una "segregazione" delle stesse.

Deve comunque essere consentita, anche per tali parti, la raggiungibilità sicura e l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza. Il produttore può realizzare parti non transitabili purché raggiungibili da percorso sicuro dal quale realizzare le attività di manutenzione.

QUESITO 2.

si può vietare l'accesso alla copertura in caso di neve? Il sovraccarico per manutenzione come si combina con il carico neve?

Fermo restando l'Art.111 c.7 del D.Lgs.81/2008 che demanda al Datore di Lavoro dei lavoratori addetti alla manutenzione la valutazione se le avverse condizioni meteorologiche consentono di effettuare i lavori in copertura in sicurezza, il tecnico che redige l'elaborato tecnico della copertura deve garantire accessibilità, transito e lavori sulla copertura nelle condizioni meteorologiche prevedibili in relazione alle caratteristiche geografico-climatiche del luogo. Ad esempio per una copertura in località montana si dovrà tener conto della presenza della neve in quanto condizione meteorologica NON eccezionale. In tal caso, poiché la normativa (DM 16.1.1996 e s.m.i.) per le verifiche statiche prevede la non contemporaneità del carico neve con il carico accidentale, dovrà essere considerata la condizione peggiore, che quasi sempre corrisponde, in Toscana, a quella del carico neve.

QUESITO 3.

Qualora si intenda realizzare la protezione laterale della copertura con parapetto costituito dal prolungamento dei pannelli, quale è la quota da considerare e da quale punto si deve misurare? Va bene il piano di camminamento? Si tenga conto che le nostre coperture hanno spesso estradosso di altezza variabile.

Il normale parapetto, così come descritto nell'Allegato IV al D.Lgs.81/2008, punto 1.7.2.1. e successivi, deve essere alto almeno 1 metro dal piano di calpestio, se orizzontale; nel caso in cui il piano di calpestio sia inclinato, il parapetto deve essere alto almeno 1 m dal punto più alto del camminamento, il quale non può essere di larghezza inferiore a 40 cm, come richiesto dalla UNI EN 516

QUESITO 4.

Le finestre verticali, come nel caso dei macroshed, devono essere protette da linee vita come i lucernari piani?

Le finestre verticali, se sfondabili, devono essere valutate come aree aperte dalle quali un soggetto, se non protetto, può cadere sfondando la parte vetrata (se l'infisso non garantisce la tenuta antisfondamento da parte del lavoratore).

La linea vita (ovvero dispositivo di ancoraggio orizzontale UNI EN 795 classe C), così come qualsiasi altro dispositivo di ancoraggio, può essere impiegata in questo caso esclusivamente come componente di un sistema di trattenuta che impedisca la caduta dall'alto.

QUESITO 5.

In presenza di lucernari zenitali con rete anticaduta può essere eliminata la linea vita?

Le parti sfondabili in copertura devono essere valutate come aree aperte e pertanto devono essere previsti, ove possibile, dispositivi di segnalazione e una "segregazione" delle stesse.

Deve comunque essere consentita, anche per tali parti, la raggiungibilità sicura e l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza. Possono essere realizzati lucernari zenitali sfondabili purché raggiungibili da percorso sicuro dal quale realizzare le attività di manutenzione in condizioni di sicurezza.

Non può essere utilizzata una rete anticaduta posta sottostante al lucernario, in quanto lo sfondamento del lucernario può comunque comportare lesioni al lavoratore, anche gravi.

QUESITO 6.

Qual'è l'esatta interpretazione della norma rispetto all'accessibilità del tetto? problema delle scale esterne (fisse o temporanee).

L'accessibilità della copertura deve essere garantita, prioritariamente, da scala a rampa ad andamento rettilineo avente pedata ed alzata (NON scala a pioli), fissa e dotata di protezioni laterali sui fronti aperti (parapetto/corrimano); deve avere larghezza non inferiore a 60 cm per il solo transito dell'operatore. In caso di necessità di movimentazione di materiali e strumenti di lavoro di maggiori dimensioni la scala deve avere larghezza adeguata. La scala a "gradini" si differenzia da quella a "pioli" per una larghezza del gradino di almeno 80 mm e per una inclinazione della scala tra 60° e 70° rispetto al piano di appoggio, come riportato dalla norma tecnica UNI EN 131/1, punto 4.5.

QUESITO 7.

Attribuzione di responsabilità nell'ambito delle figure professionali e giuridiche che concorrono alla realizzazione dell'opera; proprietario, impresa, progettista, direttore lavori, collaudatore.

Si riportano di seguito i principali obblighi e le relative responsabilità correlate al DPGR 62/2005:

Coordinatore per la Progettazione (o Progettista, a seconda dei casi)

(art. 5 c.1 del Regolamento)

Mancata o errata progettazione del sistema anticaduta (per esempio errato posizionamento degli ancoraggi)

Professionista abilitato alla redazione della Relazione di Calcolo

(art. 5 c.4 lett d) del Regolamento)

Mancata o errata valutazione strutturale del dimensionamento del sistema di fissaggio degli ancoraggi alla struttura e/o della verifica di resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dal sistema anticaduta quando entra in funzione (infortunio a seguito di cedimento della struttura della copertura o del sistema di fissaggio degli ancoraggi alla struttura della copertura)

Direttore Lavori

Mancato controllo sulla corretta esecuzione dei lavori di installazione del sistema anticaduta

Coordinatore per l'esecuzione o Direttore Lavori

(art. 5 c.2 del Regolamento)

Mancato adeguamento del sistema a seguito di varianti in corso d'opera

Installatore del sistema anticaduta

(art. 5 c.4 lett e) del Regolamento)

Installazione non conforme alle norme di buona tecnica, alle indicazioni fornite dai produttori dei sistemi installati e agli elaborati progettuali c) e d) (planimetria e relazione di calcolo) di cui all'art.5 c.4 del regolamento

Produttore di dispositivi di ancoraggi, linee di ancoraggio e/o ganci da tetto

(art. 5 c.4 lett f) del Regolamento)

Certificazione dei prodotti alle norme UNI EN 795 e UNI EN 517

Committente

Mancata manutenzione

Mancata messa a disposizione del Fascicolo Tecnico della Copertura all'esecutore dei lavori (sia Impresa che lavoratore autonomo)

Datore di lavoro

Mancata valutazione dei rischi, mancata acquisizione dell'Elaborato Tecnico ed eventuale redazione POS, mancato uso del sistema anticaduta e dei DPI, mancata formazione e addestramento dei lavoratori

MM \ fv

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi

